



PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17
in data 29/03/2022

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Marcello COPPO	ASSESSORE	SI
Gianfranco IMERITO	ASSESSORE	SI
Piero FERRERO	ASSESSORE	SI
Renato BERZANO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Elisa PIETRAGALLA	ASSESSORE	NO
Marco BONA	ASSESSORE	SI

OGGETTO: SCRITTURA RICOGNITIVA TRA COMUNE DI ASTI E NOS S.p.A. DEL
28/1/2022 RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTITI DA ASP
S.p.A. LIMITE TEMPORALE SCADENZA AFFIDAMENTI E
PARTECIPAZIONE SOCIO PRIVATO NOS S.p.A. - PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- Il Comune di Asti detiene una partecipazione pari al 55% del capitale sociale nella società mista pubblico-privata Asti Servizi Pubblici - ASP S.p.A., multiutility costituita a seguito di trasformazione, a norma dell'art. 17 c. 51 L. n. 127 15/05/1997 (ora art. 115 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, cd. T.U.E.L.), dell'Azienda Speciale del comune di Asti "Azienda Servizi Pubblici"; il restante capitale sociale di ASP S.p.A., pari al 45%, è detenuto dalla società Nord Ovest Servizi - NOS S.p.A., in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica (cd. gara a "doppio oggetto") per la cessione delle relative azioni di ASP S.p.A. e per la gestione dei servizi da essa svolti (ricompresi nelle macro aree della "Mobilità Urbana", "Igiene Urbana" e "Servizio Idrico Integrato"), indetta nel 2001 e conclusasi nel 2002.
- Con D.C.C. n. 71 del 15/12/2010, avente ad oggetto "Società mista ASP S.p.A. – Indirizzi strategici ai sensi della nuova disciplina sui servizi pubblici locali – Qualificazione e finalizzazione del Socio NOS S.p.A. in ASP S.p.A.", il Consiglio Comunale approvava lo schema di "Accordo tra il Comune di Asti e la società NOS S.p.A. per la qualificazione e la finalizzazione del socio NOS S.p.A. in ASP S.p.A.", che individuava - tra l'altro - la durata della partecipazione del Socio privato, in allora non definita, fino al 31/12/2019; l'"Accordo" veniva sottoscritto dai Soci di ASP S.p.A. in data 29/12/2010 (Atto pubblico rep. n. 85.290).
- Con la D.C.C n. 17 del 31/3/2015, avente ad oggetto "*Rapporti con ASP: modifica accordo approvato con DCC n. 71 del 2010; Provvedimenti relativi ai servizi affidati (...)*", il Consiglio comunale stabiliva di modificare il citato "Accordo" ridefinendo il limite temporale per il mantenimento da parte di NOS S.p.A. della qualità di socio operativo di minoranza in ASP S.p.A. fino al 31/7/2028.
- La ridefinizione della durata era giustificata in ragione dell'attivazione del Servizio di teleriscaldamento (di seguito anche "TLR"), in precedenza qualificato come servizio pubblico locale con D.C.C. n. 50 del 21/7/2009, tramite concessione ad ASP S.p.A. e subconcessione ad una nuova società.
- In data 18/5/2015 veniva sottoscritta tra il Comune di Asti e ASP S.p.A. la "Convenzione rep. n. 800 per la concessione dell'uso di suolo e sottosuolo comunale per la posa in opera delle reti, degli impianti e delle infrastrutture relative all'erogazione del TLR a utenze pubbliche e private", e in pari data ASP S.p.A. affidava la gestione operativa - mediante sub-concessione - delle attività oggetto della predetta concessione alla "newco" di scopo all'uopo costituita tra ASP S.p.A., ASTA S.p.A. (socio di NOS S.p.A.) e IREN Energia S.p.A. (società controllata da IREN S.p.A.), denominata Asti Energia e Calore - AEC S.p.A..
- Con nota prot. n. 53376 del 12/4/2017 l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) comunicava al Comune di Asti l'avvio di un procedimento di vigilanza sull'affidamento ad ASP S.p.A. del TLR, conclusosi con un parere di "non conformità" genericamente riferito agli affidamenti ad ASP S.p.A. dei servizi non espressamente contemplati nella documentazione di gara del 2001, a seguito della quale era stato individuato il socio operativo privato (Delibera n. 582 dell'8/7/2020). Detti rilievi dell'ANAC erano fatti oggetto di un ricorso

innanzi al T.A.R. Lazio, tuttora pendente, presentato da AEC S.p.A. (R.G. n. 7466/2020) e formalmente contestati da ASP S.p.A. e dal socio NOS S.p.A. nel corso del procedimento amministrativo.

- A seguito di tale intervento dell'ANAC, l'Amministrazione - dopo un'approfondita disamina delle varie questioni emerse come evidenziate nella D.G.C. n. 292 del 29/9/2021-, con D.G.C. n. 420 del 24/12/2020 approvava una "Proposta operativa", definita con il supporto del professionista appositamente incaricato, avv. L. Angeletti, finalizzata a realizzare una serie di macro obiettivi, tra cui, in sintesi: (i) cessare il contenzioso giudiziale in atto tra Comune e ASP S.p.A./NOS S.p.A./AEC S.p.A. ed evitare possibili futuri contenziosi tra le parti in ordine ai "Servizi Pubblici Locali" (di seguito, "SPL") affidati ad ASP S.p.A., ivi compresi quelli di Servizio Idrico Integrato, Mobilità e Igiene; (ii) garantire certezza e continuità nell'erogazione, nello sviluppo e nella gestione degli SPL della Città in modo conforme all'ordinamento, con l'obiettivo ultimo di migliorarne l'efficienza e quindi l'offerta alla cittadinanza.
- In esecuzione della summenzionata DG.C. n.420/2020, e a seguito della condivisione della "Proposta operativa" da parte del socio privato NOS S.p.A., in data 29/12/2021 il citato Professionista informava l'Amministrazione che, a conclusione positiva della prima fase della citata "Proposta operativa", si era pervenuti all'elaborazione della bozza definitivamente condivisa della c.d. "Scrittura ricognitiva" e dei suoi "Allegati", documento contenente gli impegni reciproci delle parti coinvolte (soci di ASP S.p.A.) per addivenire - tra l'altro - alla rideterminazione della scadenza degli affidamenti dei servizi oggetto dell'originaria gara e della conseguente partecipazione del socio privato NOS S.p.A. in ASP S.p.A., fissata con la D.C.C. del 2015 fino al 31/7/2028.
- L'Amministrazione, con D.G.C. n. 4 dell'11/01/2022, approvava, sulla scorta dei pareri tecnico giuridici appositamente acquisiti, la bozza di detta "Scrittura ricognitiva" e dei suoi "Allegati", delegando il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore, alla sottoscrizione della stessa e autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali.
- Il Comune di Asti e NOS S.p.A. in data 28/01/2022 hanno sottoscritto la "Scrittura ricognitiva" di cui sopra.
- Essa si compone di un documento principale contenente gli impegni che le Parti intendono assumere con la sottoscrizione della "Scrittura" stessa nonché la scansione temporale delle attività, procedurali e contrattuali, necessarie a dare esecuzione al percorso amministrativo e societario ("Percorso") finalizzato a realizzare detti impegni, onde perseguire gli obiettivi della richiamata "Proposta operativa"; la "Scrittura" è corredata inoltre di una serie di "Allegati" rappresentati in particolare dai seguenti documenti: "Schema dei Razionali della ricognizione degli S.P.L.", "Linee guida del nuovo Piano industriale", "Bozza Nuovo Statuto", "Bozza nuovi Patti parasociali di ASP", "Scheda dei contenziosi in essere tra Comune di Asti, AEC S.p.A., ASP S.p.A. e NOS S.p.A."
- L'art. 9 della medesima "Scrittura" prevede che il monitoraggio delle attività conseguenti agli impegni assunti sia svolto da uno "Steering Committee", costituito da due componenti designati da ciascuna delle Parti; detto Steering Committee ha avviato i propri lavori nei termini previsti nella "Scrittura" stessa.

Preso atto che:

- Il “Percorso” descritto nella citata “Scrittura ricognitiva” prevede, all’art. 2, l’adozione da parte dell’Amministrazione di una serie di provvedimenti amministrativi tra di loro strettamente connessi e consequenziali, con i quali devono essere approvati gli atti necessari ad assumere la decisione su ciascuna questione affrontata ed in particolare le Determinazioni dirigenziali di “Risoluzione consensuale condizionata del TLR e dell’I.P.” e le Deliberazioni di consiglio comunale aventi ad oggetto: (i) “Adeguamento ANAC”, (ii) “Ricognizione dei SPL”, e (iii) “Riassetto governance ASP”.
- La validità e l’efficacia di tutti gli impegni assunti dall’Amministrazione e dal Socio NOS S.p.A., con la sottoscrizione della citata “Scrittura ricognitiva”, sono subordinate, ai sensi degli articoli 3.1 e 3.2, all’approvazione inoppugnabile delle Deliberazioni di consiglio comunale di cui sopra, da adottarsi entro il termine di cui all’art. 3.4. della “Scrittura” stessa (“Evento”).

Preso atto altresì che:

- l’Amministrazione, a seguito del parere definitivo rilasciato dall’ANAC, con D.G.C. n. 420 del 24/12/2020, ha deliberato la volontà di adeguarsi alle indicazioni della medesima Autorità, laddove ha concluso circa la non conformità dell’attribuzione ad ASP S.p.A. dei servizi non contemplati nella richiamata gara del 2001, e quindi l’affidamento, nel 2015 e nel 2016, rispettivamente del servizio di Teleriscaldamento e dell’Illuminazione Pubblica, la cui procedura di affidamento era affetta dai medesimi vizi di legittimità riscontrati nei confronti dell’affidamento del TLR;
- con D.D. nn. 494 e 495 del 21/3/2022 sono stati approvati gli schemi degli atti di risoluzione consensuale condizionata delle concessioni di entrambi i sopracitati servizi e gli stessi sono stati sottoscritti in data 28/3/2022, così come previsto dagli artt. 2.1.3. e 2.4 della “Scrittura ricognitiva”.

Visti i documenti allegati alla “Scrittura Ricognitiva” (all. sub n. 1) ed in particolare lo “Schema dei Razionali della ricognizione SPL (all. sub n. 2)”, nonché la Relazione integrativa del 23/12/2021 che l’avv. L. Angeletti ha fatto pervenire in allegato alla propria comunicazione del 29/12/2021 (all. sub n. 3), in merito alla questione specifica della ricognizione SPL e della durata del socio privato.

Richiamato il parere legale dello “Studio legale Ventimiglia”, con sede in Milano, del 23/11/2021 e l’integrazione dello stesso del 9/12/2021 - acquisiti da ASP S.p.A. e trasmessi all’Ente in data 30/12/2021 -, che ha confermato la correttezza della procedura volta alla revisione della durata del socio privato NOS S.p.A. nella società ASP S.p.A. e dei relativi affidamenti, sotto il profilo del rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in tema di concorrenza.

Evidenziato in proposito che:

- il limite temporale per il mantenimento da parte del socio privato NOS S.p.A. della partecipazione in ASP S.p.A., nonché per l’affidamento dei servizi, individuato pattizamente nel 2010 fino al 31/12/2019, è stato modificato nel 2015, determinandolo fino al 31/7/2028;
- il criterio utilizzato per determinare la durata unica per tutti i servizi è stato individuato sia nel 2010 che nel 2015 facendo riferimento al comma 6 dell’art. 23 *bis* del D.L. n. 112/2008 conv. con modificazioni in legge n. 133 del 2008, vigente nel 2010, ossia il criterio della durata

media di più servizi affidati, calcolata in forza della durata di ogni singolo affidamento indicata dalla normativa di settore;

- nella delibera consiliare n. 17/2015, la motivazione per procedere alla modifica del limite temporale è stata individuata nella necessità di valorizzare temporalmente i servizi in allora in essere ed in particolare il Servizio di Teleriscaldamento, la cui concessione ad ASP S.p.A. veniva autorizzata con lo stesso provvedimento consiliare.

Tenuto conto che:

- a seguito della decisione di addivenire alla risoluzione consensuale del TLR, è emersa la necessità di riesaminare il provvedimento di affidamento del servizio stesso anche nella parte in cui esso aveva disposto la rideterminazione dei limiti temporali per il mantenimento della partecipazione di NOS S.p.A. in ASP S.p.A. e per la durata unica di tutti gli affidamenti a quest'ultima;
- l'Amministrazione ha quindi provveduto, con il supporto del citato Professionista ad un approfondimento tecnico giuridico circa tutti i servizi affidati ad ASP S.p.A., e quindi al socio privato, in termini di durata, investimenti, efficienza, economicità, rapporti contrattuali e societari in essere riconducibili ai macro servizi "Mobilità urbana", "Igiene urbana", "Servizio Idrico Integrato" (di seguito S.I.I.) ed ha effettuato un'attenta ricognizione di detti servizi e dei provvedimenti adottati a partire dalla gara del 2001.

Dato atto che i principali elementi di tale attività di riesame (dettagliatamente riportata sia nello "Schema dei Razionali" che nella "Relazione integrativa" succitati) possono essere così sinteticamente rappresentati:

- i tre macro-servizi "Mobilità", "Igiene" e "S.I.I." divergono dai servizi di TLR e di Illuminazione Pubblica quanto alle modalità di affidamento: i primi sono stati affidati ad ASP S.p.A., il cui socio privato "operativo" è stato selezionato a seguito di gara a doppio oggetto effettuata nel 2001, mentre i secondi sono stati affidati direttamente, ad ASP S.p.A., senza alcun confronto competitivo poiché ritenuti, erroneamente, ricompresi nella originaria procedura selettiva. A differenza dei servizi contestati dall'ANAC (quelli non espressamente contemplati nella gara del 2001), i restanti servizi sono stati pertanto affidati legittimamente e conformemente alle regole dell'evidenza pubblica;
- sussisterebbe una legittima aspettativa del Socio privato operativo a proseguire la gestione di questi ultimi fino alla durata attualmente prevista (31/7/2028);
- l'"Accordo" del 2010 tra Comune di Asti e NOS S.p.A. si è reso necessario per fissare – tra l'altro - il limite temporale di durata dei servizi affidati e della correlata partecipazione del Socio privato in ASP S.p.A., originariamente non previsto nella gara del 2001 allorquando il quadro normativo era differente da quello delineatosi successivamente con l'approvazione del D.L. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;
- con D.C.C. n. 17/2015 l'Amministrazione, oltre ad aver aggiunto al conteggio del 2010 il Servizio di TLR (e di Illuminazione Pubblica - quest'ultimo allora in corso di attivazione e pertanto non valorizzato -), ha riconsiderato la durata normativa anche degli altri servizi in allora in essere, modificandola rispetto alla D.C.C. n. 71/2010 e fissando così la scadenza del termine di tutti gli affidamenti al 31/07/2028, come emerge dettagliatamente dalle "Tabelle" di durata dei servizi riportate nei citati "Accordi", nonché dallo "Schema dei Razionali";
- la maggiore durata del termine di scadenza al 31/07/2028 disposta con D.C.C. n. 17/2015, rispetto al precedente termine del 31/12/2019 stabilito nel 2010, era dipesa non solo dalla

previsione del nuovo affidamento del TLR, ma anche e soprattutto dalle ulteriori innovazioni recate nella “Tabella” di durata dei servizi allegata alla richiamata D.C.C. n. 17/2015, ossia la previsione della durata di 30 anni per la gestione sia del servizio “Movicentro” sia di quello “Sosta a pagamento Rimozione forzata”, nonché una maggior durata di 5 anni (20 anni anziché 15 anni) del servizio di “Igiene Urbana”;

- dal raffronto delle citate “Tabelle” è emerso quanto segue:
 - per quanto riguarda la “Mobilità Urbana”, il macro-servizio comprende la realizzazione e la gestione del “Movicentro” che ha comportato un investimento il cui piano di ammortamento è pari ad anni 30 (trenta);
 - la durata normativa del predetto macro-servizio “Mobilità” non è stata rilevata correttamente dalla D.C.C. n. 71/2010 (6 anziché 30 anni, ai sensi dell’art. 8, par. 3 Reg. CE n. 1370/2007), nonostante il criterio prescelto dal Comune fosse stato quello di utilizzare per il calcolo i termini di durata degli affidamenti indicati dalle specifiche normative di settore;
 - la “Tabella” 2015 riporta la durata trentennale, per i servizi del “Movicentro” e della “Sosta a pagamento/ rimozione forzata” ma non anche per il “Trasporto Pubblico Locale” (TPL), ponendo una differenziazione di disciplina per singolo servizio (con indicazione di tre durate, una per ciascuno dei tre servizi), anziché considerare correttamente l’unitarietà del complessivo affidamento disposto dal Comune ad ASP S.p.A. della gestione integrata della Mobilità Urbana (allo stesso modo, peraltro, dei servizi di Igiene Urbana che sono stati valorizzati, in termini di gestione unitaria ed integrata, in entrambe le “Tabelle” di durata del 2010 e 2015);
 - per quanto riguarda il settore dell’“Igiene Urbana ed assimilati”, ASP S.p.A. si è fatta carico ulteriormente della realizzazione del Tempio crematorio, con un piano temporale della gestione, necessario al recupero dell’investimento, di 15 anni con decorrenza a far tempo dal 2015;
 - per quanto riguarda il “S.I.I.”, l’affidamento è stato disposto sino al 2030 dall’Autorità d’Ambito n. 5 (subentrata nel 2004 al Comune nella gestione del relativo servizio), in considerazione delle esigenze di ammortamento degli ingenti investimenti previsti nel Piano d’ambito.

Evidenziato quindi che, dalla ricostruzione delle ricognizioni del 2010 e del 2015 svolta con il supporto del Professionista succitato e sopra sinteticamente esposta, è emersa in taluni casi una non corretta rilevazione, ai fini della determinazione della durata dell’affidamento e della partecipazione del socio privato operativo, dei servizi attivi o di prossima attivazione già ricompresi nella gara del 2001 e della loro corrispondente durata normativa.

Considerato che per procedere, ora per allora, alla ridefinizione del limite temporale della durata degli affidamenti e della correlata partecipazione del socio privato NOS S.p.A. in ASP S.p.A. appare logico e coerente, oltre che prudente, prendere in considerazione il contesto giuridico e normativo rappresentato dalla D.C.C. n. 71/2010, riconsiderandolo, in parte, alla luce delle carenze esposte sopra; detta Deliberazione del 2010, infatti, a differenza della successiva D.C.C. n. 17/2015, non è stata interessata dal provvedimento di vigilanza ANAC e dai successivi provvedimenti di adeguamento che hanno comportato la risoluzione consensuale condizionata del TLR e dell’I.P..

Accertato che, sulla base di quanto dedotto nella “Relazione integrativa” e nello “Schema dei razionali”, è possibile individuare il seguente quadro delle durate normative dei rispettivi macro-servizi:

- per il “Servizio Integrato di Mobilità Urbana”, ricomprendente al suo interno i servizi di “Trasporto Pubblico Locale”, del “Movicentro” e della “Sosta a pagamento e rimozione forzata”, una durata normativa complessiva pari a 30 anni della gestione integrata, valevole per i servizi inclusi nel predetto macro-settore, in applicazione e conformità all’art. 8 del Reg. CE n. 1370/2007, vigente allorquando è stata assunta la D.C.C. n. 71/2010;
- per il “Servizio di Igiene Urbana”, ricomprendente anche i “Servizi Cimiteriali”, una durata normativa complessiva pari a 15 anni per i servizi inclusi nel predetto macro-settore, in applicazione e conformità agli artt. 201 e 203 del D.Lgs. n. 152/2006, vigenti allorquando è stata assunta la D.C.C. n. 71/2010;
- per il “Servizio Idrico Integrato”, una durata normativa complessiva pari a 30 anni, in applicazione e conformità all’art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006, vigente allorquando è stata assunta la D.C.C. n. 71/2010.

Considerato che dal citato riesame è emerso che:

- al fine di determinare la durata dell’affidamento unica per tutti i servizi gestiti da ASP S.p.A., caratterizzati da durate normative eterogenee, in assenza di un parametro normativo di riferimento attuale e di evidenze contrarie, può essere confermata l’applicazione del criterio della media calcolata sulla base della durata di ogni singolo affidamento indicata dalla normativa di settore, così come previsto dal comma 6 dell’art. 23 *bis*, vigente allorquando è stata assunta la D.C.C. n. 71/2010;
- il ricorso a detto criterio appare altresì ragionevole in quanto più rigido rispetto a quello della durata parametrata sulla durata del servizio più lungo, anch’esso preso in considerazione nel corso delle diverse ricognizioni svolte a partire dal 2010 in contraddittorio con il Socio privato.

Atteso pertanto che:

- l’individuazione della media aritmetica, calcolata sulle durate di ogni singolo affidamento previste dalle normative di settore come sopra esposte, risulta pari a 25 (venticinque) anni, ossia: $30 \text{ anni Mobilità} + 15 \text{ anni Igiene} + 30 \text{ anni S.I.I.} = 75 \text{ anni} \div 3 = \text{media } 25 \text{ anni}$;
- il nuovo termine di scadenza definitiva della partecipazione del socio operativo privato NOS S.p.A. in ASP S.p.A., nonché degli affidamenti dei macro-servizi “Mobilità Urbana” e “Igiene Urbana” e dei “Servizi complementari e specifici al Ciclo idrico integrato”, risulta essere definito sino al 31 dicembre 2027, tenuto conto del termine iniziale di decorrenza della partecipazione e dei relativi affidamenti fissato dalla D.C.C. n. 71/2010 al 31/12/2002, con scadenza anticipata rispetto al termine stabilito dalla D.C.C. n. 17/2015.

Preso atto che la durata dell’affidamento ad ASP S.p.A. del “Servizio Idrico Integrato” segue la naturale scadenza fissata al 31/12/2030 come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 25/1/2005 da EGATO 5 (già Autorità d’Ambito) con i quattro gestori dell’ambito.

Dato atto che la sintesi dei principali elementi delle ricognizioni effettuate nel 2010 e 2015 e nella presente deliberazione sono stati evidenziati nel “documento sinottico”, allegato sub n. 4.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di ridefinire il termine di scadenza definitiva della partecipazione del socio privato NOS S.p.A. in ASP S.p.A., nonché degli affidamenti dei macro-servizi di “Mobilità Urbana” e “Igiene Urbana” e dei “Servizi complementari e specifici al Ciclo idrico integrato”, sino al 31 dicembre 2027, tenuto conto del termine iniziale di decorrenza della partecipazione e dei relativi affidamenti individuato nella D.C.C. 71/2010 al 31/12/2002, anticipata rispetto alla differente scadenza del 31/7/2028, indicata nella D.C.C. n. 17/2015 e nel conseguente “Accordo di modifica” di cui in premessa.

Dato atto che:

- con la sottoscrizione della “Scrittura ricognitiva” tra Comune di Asti e NOS S.p.A. in data 28/01/2022, e con l’avverarsi della richiamata condizione di cui all’art. 3 della “Scrittura” stessa, il socio privato NOS S.p.A. ha accettato tale ridefinizione disposta dal Comune di Asti con la presente deliberazione;
- ai sensi dell’art. 5 della “Scrittura ricognitiva” e della ivi richiamata “Scheda dei principi per l’integrazione dei contratti di servizio vigenti”, e a seguito dell’avveramento della condizione di cui al citato art. 3 della “Scrittura” stessa, saranno sottoscritti gli “addendum” ai singoli contratti di servizio attualmente vigenti adeguandone la durata alla nuova scadenza dell’affidamento.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, in ordine al profilo di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate e dal Dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza - sia esclusiva che concorrente - ed in particolare, il primo per quanto attiene i profili amministrativi afferenti l’esercizio dei diritti - doveri dell’Amministrazione quale socio di ASP S.p.A. ed il secondo per quanto attiene la gestione dei contratti di servizio affidati alla medesima società mista pubblico privata e nello specifico quelli per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, del sistema integrato dei servizi alla mobilità, dei servizi cimiteriali e dell’illuminazione pubblica.

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, sotto il profilo di regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi Demografici.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria.

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs n. 267 del 18/8/2000.

Ritenuto che il presente atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere tempestivamente ad adottare gli atti previsti dalla “Scrittura ricognitiva” citata nelle “Premesse”.

Su proposta dell’Assessore Renato Berzano,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli espressi all’unanimità

formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di prendere atto della “Scrittura Ricognitiva” tra Comune di Asti e NOS S.p.A., sottoscritta in data 28/01/2022 (all. sub n. 1), del “Percorso” ivi previsto, e dei pareri tecnico giuridici acquisiti a supporto dell’istruttoria amministrativa, citati in “Premessa”;
2. di prendere atto della ricognizione dei “Servizi Pubblici Locali” gestiti da A.S.P. S.p.A. a seguito della gara del 2001, come risultante dallo “Schema dei Razionali”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. sub n. 2);
3. di stabilire conseguentemente che il termine di scadenza per la partecipazione del socio privato NOS S.p.A. in ASP S.p.A., nonché degli affidamenti dei macro servizi di “Mobilità Urbana” e “Igiene Urbana” e dei “Servizi complementari e specifici al Ciclo idrico integrato”, è determinato - ora per allora - al 31 dicembre 2027, anticipando lo stesso rispetto al termine del 31/7/2028, definito con la D.C.C. n. 17/2015 e con il conseguente “Accordo di modifica” di cui alle Premesse della presente deliberazione;
4. di prendere atto che la durata dell’affidamento ad ASP S.p.A. del “Servizio Idrico Integrato” segue la naturale scadenza fissata al 31 dicembre 2030 dalla “Convezione” sottoscritta dall’EGATO 5 (già Autorità d’Ambito) con i quattro gestori dell’ambito, demandando fin d’ora alle Strutture comunali competenti l’approfondimento delle questioni connesse alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali da gestire in ambito territoriale sovracomunale;
5. di demandare ai Dirigenti del Settore Risorse umane Sistemi informativi e Rapporti con le Partecipate e del Settore Patrimonio Ambiente e Reti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000.